



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

81
22/03/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

519
22/03/2024

E.Q. n. 1 "Affari Generali"

OGGETTO: CONCESSIONE TRE GIORNI MENSILI DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 - DIPENDENTE "MATRICOLA 1094" INQUADRATA NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI.

la sottoscritta, Responsabile del procedimento rag. Vincenza Baldo Marocco, formula alla Responsabile

E. Q. n. 1 d.ssa Maria Cigna la seguente proposta di determinazione:

Vista l'istanza pervenuta in data 12.03.2024 Prot. n. 10846 da parte della dipendente "matricola 1094", inquadrata nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro part-time con orario di 21 settimanali, tendente ad ottenere i permessi di cui all'oggetto per se stesso;

Visto l'art. 33, comma 3 della legge 05.02.1992, n. 104, come modificato dall'art. 24, comma 1 della legge 04 novembre 2010, n. 183;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatici presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010, n.183, art. 24";

Vista la circolare INPS n.155 datata 3 dicembre 2010, con la quale il predetto Istituto – alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza e sulla base delle modifiche apportate alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità dall'art. 24 legge n.183/2010 – ha fornito istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal citato art. 24 della legge n.183 del 2010;

Vista la circolare n. 01 del 3 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione Pubblica avente per oggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della Legge novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative, e permessi");

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva prot. n. 37/00141188 del 1 agosto 2012 con la quale il suddetto Ministero (a seguito di istanza di interpello), con riferimento alle modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992 ha manifestato l'avviso che qualora il dipendente presenti istanza ex L. 104/92 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili spettanti, in base ai criteri indicati dall'INPS con circolare 11 luglio 2003 n. 128;

Visto l'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. del 06 luglio 1995 il quale prevede che "Tali permessipossono essere fruiti anche a ore.....e che il dipendente ha diritto a due ore di permesso retribuito per ogni giorno lavorativo del mese", come evidenziato dalla Circolare INPDAP n. 33 del 09/12/2002;

Vista la circolazione n. 45 del 19 marzo 2021 nella quale viene specificato che i rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale verticale o misto con percentuale a partire dal 51% vengono riconosciuti i tre giorni;

Visto il d.lgs. n.105 del 30 giugno del 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, che ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, *"fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti ... che possono fruirne in via alternativa"*;

Visto l'art. 62, comma 9, del CCNL del 16 novembre 2022, che ha stabilito che i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno;

RITENUTO che le sopra citate disposizioni normative (come interpretate dalla giurisprudenza e secondo i criteri indicati dagli enti sopra richiamati) richiedono dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione dei permessi di cui all'oggetto ed in particolare:

- sussistenza di situazione dello stato di gravità dell'handicap, certificato dalla competente A.S.L.;
- assenza di ricovero a tempo pieno, intendendo per ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore (con le eccezioni espressamente previste, ad es. l'interruzione del ricovero per effettuare visite o terapie etc.);

Visto il Verbale definitivo della Commissione Medica ASL di Canicattì per l'accertamento dell'handicap (data visita 03/02/2024, n. domanda 3930937907647, tipo domanda L.104/92), con la quale la suddetta Commissione ha certificato che la dipendente "matricola 1094" inquadrata nell'area degli Istruttori, come in atti specificato, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge n° 104/92) ed ha diagnosticato una patologia illimitata;

Visto, altresì, il comma 3- bis della Legge del 09.03.2006 n. 80 che così recita: *"L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della Legge 15 Ottobre 1990, n. 295, ovvero all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti."*;

Rilevato che dalla documentazione di cui sopra la richiedente è nelle condizioni di poter fruire dei benefici della normativa vigente;

Visti:

- la Legge 104/92 e s.mi.;
- la legge 183/2010;
- decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- il decreto legislativo n.105 del 30 giugno del 2022;

PROPONE

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Prendere atto che sussistono i requisiti per la concessione dei permessi di cui all'oggetto e pertanto accogliere la relativa richiesta e contestualmente autorizzare la dipendente "matricola 1094" inquadrata nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro, part-time, alla fruizione di giorni **tre** di permessi mensili retribuiti;

Specificare che la fruizione dei permessi potrà avvenire anche ad ore con le modalità prescritte dalla vigente normativa e previa comunicazione da avanzare tempestivamente al Responsabile di E.Q. ed all'Ufficio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;

Fare obbligo al beneficiario dei permessi di comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni) l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'eventuale ricovero a tempo pieno, alla revisione del giudizio di gravità dell'handicap etc., significando che la mancata comunicazione – ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale – può dare luogo a seconda della gravità a sanzioni disciplinari e che il lavoratore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 7- bis della legge 104/1992, come aggiunto dall'art. 24, comma 1 lett. "c" della legge 183/2010, decade dal diritto, qualora venga accertata l'insussistenza o il venire meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto stesso;

Dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa aggiuntivo, non necessita del visto di regolarità contabile previsto dall'art.151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Notificare copia del presente provvedimento all'interessato e trasmetterlo al Responsabile di E.Q. n.3.

Il Responsabile di E.Q. n.1
"Affari Generali - Demografici"
dott.ssa Maria Cigna

RICHIAMATA la determina di conferimento dell'incarico di Responsabile P.O. n.1 "Affari Generali", giusta determinazione del Segretario generale n. 1139 del 22.09.2022 e la determinazione del Segretario Generale n.1292 del 28/09/2023 di proroga di E.Q;

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dalla responsabile del procedimento rag. Vincenza Baldo Marocco;

CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati nella richiamata proposta;

RAVVISATA la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 16. 17. 18. 19 e 20 del C.C.N.L. del 16.11.2022 e degli artt. 10 e 18 del Testo Unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 13/04/2018;

RITENUTO di provvedere in merito, condividendo la suddetta proposta;

DETERMINA

Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Prendere atto che sussistono i requisiti per la concessione dei permessi di cui all'oggetto e pertanto accogliere la relativa richiesta e contestualmente autorizzare la dipendente "matricola 1094" inquadrata nell'area degli Istruttori, in servizio presso questo Comune, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro, part-time, alla fruizione di giorni **tre** di permessi mensili retribuiti;

Specificare che la fruizione dei permessi potrà avvenire anche ad ore con le modalità prescritte dalla vigente normativa e previa comunicazione da avanzare tempestivamente al Responsabile di E.Q. ed all'Ufficio Risorse Umane per i provvedimenti di competenza;

Fare obbligo al beneficiario dei permessi di comunicare tempestivamente (e comunque non oltre 30 giorni) l'eventuale variazione delle notizie o delle situazioni dichiarate o certificate all'atto della presentazione dell'istanza e che hanno determinato la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'eventuale ricovero a tempo pieno, alla revisione del giudizio di gravità dell'handicap etc., significando che la mancata comunicazione – ferma restando l'eventuale responsabilità in sede civile e penale – può dare luogo a seconda della gravità a sanzioni disciplinari e che il lavoratore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 7- bis della legge 104/1992, come aggiunto dall'art. 24, comma 1 lett. "c" della legge 183/2010, decade dal diritto, qualora venga accertata l'insussistenza o il venire meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto stesso;

Dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa aggiuntivo, non necessita del visto di regolarità contabile previsto dall'art.151 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Notificare copia del presente provvedimento all'interessato e trasmetterlo al Responsabile di E.Q. n.3.

Il Responsabile del Procedimento
Vincenza Baldo Marocco

Responsabile E.Q. n. 1
CIGNA MARIA GIOACHINA / InfoCamere
S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)